

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA TRIESTINA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.

Art.1) E' costituita con sede in Trieste una Associazione fra gli allevatori e cultori di uccelli in genere denominata: ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA TRIESTINA.

Art.2) La durata della Associazione è illimitata.

Art.3) L'associazione è indipendente, apolitica e apartitica. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare l'adesione ad enti Ornitologici federativi a carattere nazionale e pertanto aderisce alla F.O.I.

Art.4) Scopo dell'associazione è di riunire gli allevatori, gli amatori di uccelli di cui incoraggia l'allevamento, di migliorare le qualità delle razze di uccelli (compresi gli ibridi) che possano essere allevati in cattività e di contribuire nei limiti del possibile e del consentito a portare il proprio apporto alla scienza ornitologica.

Art.5) Per meglio raggiungere gli scopi esposti, la Associazione curerà di organizzare possibilmente ogni anno nei limiti delle sue possibilità, e nei mesi adatti, un'esposizione di allevamento per "novelli" e per gli uccelli che abbiano sorpassato, l'anno di età. Al fine di cementare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra i soci, l'Associazione potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo. Le disposizioni riguardanti le manifestazioni verranno stabilite o fissate in appositi regolamenti.

TITOLO II

DEI SOCI

Art.6) Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a dodici. Possono essere soci tutti gli allevatori e cultori di uccelli in genere, che accettino il presente statuto e si obblighino di osservarlo in ogni sua parte.

Art.7) Per far parte dell'Associazione l'aspirante deve fare domanda scritta al C.D. che

l'esaminerà alla prima seduta successiva alla presentazione.

Art.8) I soci si dividono in tre categorie:

- a) Onorari;
- b) Effettivi ordinari;
- e) Benemeriti o sostenitori;

Art.9) I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che hanno speciali benemerenze verso l'associazione e speciali meriti e competenze nel campo Ornitologico, possono partecipare all'Assemblea prendervi la parola, ma non avranno voto deliberativo.

Sono soci effettivi o ordinari, coloro che, presentando regolare domanda verranno accettati come tali, verseranno la quota di iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che di anno in anno verranno stabilite dal Consiglio e approvate dall'Assemblea annuale. Partecipano alle assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.

Godranno inoltre dei vantaggi e privilegi di cui agli articoli precedenti.

Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo a Soci Benemeriti e sostenitori i soci effettivi e ordinari che per speciali benemerenze, per la loro attività, collaborazione ed iniziative personali, esplicate per il potenziamento dell'associazione avranno, efficacemente contribuito al suo sviluppo. I soci che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età non hanno diritto al voto.

A tutti i soci delle tre categorie verrà concesso l'ingresso gratuito alle mostre, esposizioni e quante altre manifestazioni dovesse organizzare l'associazione.

Art.10) Verranno espulsi dall'Associazione i soci che in qualunque modo la danneggino moralmente o materialmente e fomentino dissidi e disordini fra i soci. Saranno inoltre dichiarati decaduti i soci che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota sociale annuale. L'espulsione sarà deliberata dal C.D. dopo aver sentito la difesa dell'interessato e quindi comunicata all'Assemblea dei Soci.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art.11) Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti alla Associazione, dai contributi dei soci e dai proventi vari.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili;

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE = BILANCIO

Art.12) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dovrà essere assieme al consuntivo, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di marzo di ogni anno. Copia dei bilanci dovrà essere inviata a tutti i soci almeno una settimana prima dell'Assemblea, oppure esposti nella sede dell'Associazione.

Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dei soci anche la situazione patrimoniale.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

Assemblee:

Art.13) L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le delibere sue, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria dei soci avrà luogo una volta all'anno entro e non oltre il 30 marzo.

In essa il Presidente sottoporrà all'approvazione dei Soci la relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.

Art.14) L'Assemblea ordinaria provvede:

- a) all'approvazione previa discussione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni biennio o qualora sia necessario;
- c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art.15) Assemblee straordinarie possono essere convocate dal C.D., e per esso dal Presidente ogni qualvolta ciò sia necessario. Potranno anche essere convocate dal Presidente entro 15 giorni dalla richiesta scritta di almeno metà dei soci.

Art.16) La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatto a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente e da inviarsi ai soci entro 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Art.17) L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:

- a) in prima Convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali;
- b) in seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare.

La delibera per lo scioglimento dell'associazione dovrà però essere presa con la presenza di almeno tre quinti dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma 2, Codice Civile;

Art.18) Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati all'assemblea. Normalmente le votazioni si faranno per alzata di mano. La nomina delle cariche sociali sarà invece obbligatoriamente fatta con scheda segreta, dopo che il presidente avrà nominato tre scrutatori.

Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il versamento delle quote sociali e regolarmente iscritti. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più due soci.

Art.19) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta del Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano. Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni firmato dal Presidente e dal Segretario e raccolto in un apposito registro numerato e vidimato in ciascuno foglio dal Presidente.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Art.20) Le elezioni biennali, si svolgeranno in occasione dell'assemblea ordinaria annuale la quale provvederà alla nomina di un seggio elettorale composto dal Presidente, Segretario e tre scrutatori.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta ed il consiglio uscente curerà a garantirne la massima segretezza.

La votazione avrà luogo con scheda unica; verranno eletti i sette soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Al termine delle votazioni, gli eletti si riuniranno ed attribuiranno, al loro interno, le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.

Contemporaneamente si procederà alla nomina del Collegio dei Revisori di Conti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21) La Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, e cioè un Presidente e sei Consiglieri nominati con le norme di cui al precedente art.20.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto.

Art.22) Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e anche su domanda di tre consiglieri. L'avviso di convocazione contenente l'O.d.G., dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei membri e in seconda convocazione da tenersi una ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Art.23) Le delibere del C.D. saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame delle proposta.

Art.24) Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la direzione della Associazione. Fra l'altro spetta al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- b) amministrare con oculatezza i beni dell'associazione;
- c) curare l'organizzazione della esposizione e delle manifestazioni in genere;
- d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- e) compiere tutti quegli atti che concorrano al raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati all'assemblea.

PRESIDENTE - SEGRETARIO

Art.25) Il Presidente, delegato dal Consiglio Direttivo, rappresenta ufficialmente l'Associazione. Gli viene concessa la facoltà di firmare e di decidere autonomamente per conto dell'Associazione su problematiche di ordinaria amministrazione; per quelle straordinarie, necessita di volta in volta l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Art.26) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo, con i poteri, le facoltà ed i limiti di cui all'art.25.

Nel caso di dimissioni del Presidente, porterà a termine il mandato; nel Consiglio Direttivo subentrerà il primo nella graduatoria dei non eletti.

Art.27) Il segretario provvede al disbrigo della corrispondenza, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese su autorizzazione del Presidente per quelle di ordinaria amministrazione e con l'avallo del Consiglio Direttivo per quelle straordinarie; predispone la compilazione dei bilanci e della situazione patrimoniale; gestisce per conto dell'Associazione le eccedenze che verranno tenute a disposizione per le spese correnti, o versate in deposito tramite conto corrente o libretto a risparmio bancario o postale, fermo restando il divieto di cui all'art.11 penultimo comma.

REVISORI DI CONTI

Art.28) I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea ordinaria in numero di tre, restano in carica due anni e possono essere rieletti. I revisori dei conti provvederanno al controllo della amministrazione dell'associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale;

COMITATO DEI PROBIVIRI

Art.29) Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'assemblea fra i non soci.

I Probiviri durano in carica due anni e possono essere sempre rieletti. Il Collegio dei probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e Società e fra soci e soci per affari inerenti alla associazione, giudicano circa le espulsioni dei soci qualora ne vengano investiti dalle parti, deliberano e giudicano quali arbitri amichevoli compositori.

I soci e l'associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie e derivanti da deliberazione dell'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.30) Le disposizioni riguardanti le esposizioni e ogni altra manifestazione verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti.

Art.31) Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art.32) Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria con la Maggioranza prevista dall'art.17.

Art.33) Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nominerà fra i soci un apposito comitato di cinque membri che provvederà a stabilire l'ammontare del patrimonio sociale, che verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

Art.34) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche private riconosciute.

Registrato in atti Notaio dott. Mamolo in data 18 giugno 1965 n.18551 di repertorio, registrato a Trieste il 1° luglio 1965 n.3563.

Modificato con clausole richieste dal D. Lgs. n.460/1997 per non essere esclusa dalla F.O.I.

Verbale registrato tramite Avvocato dott. Groppi Gianluca in data 08 giugno 1998 al n.7142 mod.3 dell'Ufficio del Registro di Piacenza.